

ALLEGATO A

CAPITOLATO TECNICO E RELATIVI ALLEGATI

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

mf.



consip

ALLEGATO 4
CAPITOLATO TECNICO

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

mf

IL PRESENTE CAPITOLATO TECNICO E' FORMATO DA N. 3 SEZIONI E PRECISAMENTE:

- ⇒ SEZIONE A - PREMESSA
- ⇒ SEZIONE B - CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE E CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
- ⇒ SEZIONE C - SERVIZI INCLUSI NELLA FORNITURA

SEZIONE A - PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnico-giuridici della prestazione dei servizi di copertura assicurativa dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato di seguito indicate alternativamente come "Amministrazioni" o "Amministrazioni Contraenti" o "Amministrazioni Deleganti".

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Tecnico gli Allegati 4.1, 4.2, 4.3 che descrivono e regolamentano, unitamente al presente documento, i singoli servizi di copertura assicurativa, e in particolare:

- **Allegato 4.1**

Descrive e regola la "Copertura assicurativa di tutti i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti di proprietà delle Amministrazioni e condizioni aggiuntive e addizionali" (così come identificati nel paragrafo 1 - Oggetto.- del Disciplinare di gara).

- **Allegato 4.2**

Descrive e regola la "Copertura assicurativa "Kasko dipendenti" per i rischi di danneggiamento all'autoveicolo del dipendente civile e militare dell'Amministrazione autorizzato a servirsi, per l'esecuzione di adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo, di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente".

- **Allegato 4.3**

Descrive e regola la Copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni:

- a) occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli ed i natanti di proprietà dell'Amministrazione per adempimenti di servizio;

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

Prof.



consip

b) occorsi ai dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l'esecuzione di adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente.

Ciascuna Amministrazione stipulerà con l'Assicuratore il proprio Contratto di Assicurazione, in conformità alle condizioni di cui al presente Capitolato Tecnico e relativi Allegati come sopra descritti, e ne assumerà l'intero onere economico.

Si precisa che nel presente capitolato tutte le norme che disciplinano le coperture di cui all'allegato 4.2. del capitolato medesimo e a quelle relative all'allegato 4.3, limitatamente agli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l'esecuzione di adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente, non si applicano alle coperture del Ministero della Difesa.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

**SEZIONE B - CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE E CONDIZIONI
GENERALI DI POLIZZA**

B 1 - CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

Ciascuna copertura assicurativa è regolata:

- dalle Condizioni Generali di Polizza, di seguito descritte e valide per tutte le coperture assicurative;
- dalle altre condizioni e garanzie inerenti il singolo ramo di rischio descritte negli Allegati 4.1, 4.2, 4.3 al presente Capitolato Tecnico.

B 2 - CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

B 2.1 - Definizioni

Nel corpo del presente Capitolato Tecnico e di tutti i suoi Allegati viene convenzionalmente attribuito ai seguenti termini il significato di seguito precisato:

Per Amministrazione/i Contraente/i o Delegante/i o anche solo Amministrazione/i	La/le Amministrazione/i indicata/e nell'elenco di cui al paragrafo 1 del Disciplinare di gara che, attraverso l'Ordine, abbia/no stipulato un Contratto di Assicurazione regolato dal Contratto Generale
Per Unità Ordinanti	Gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni autorizzati ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad emettere gli Ordini, e che verranno negli stessi indicati
Per Ordine	Il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le proprie Unità Ordinanti, manifestano la volontà di approvvigionarsi del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico
Per Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal Contratto di Assicurazione

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.



Per Assicuratore	L'aggiudicatario, ovvero l'Impresa assicuratrice o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o le Imprese in Coassicurazione o il Consorzio
Per Assicurazione	Il contratto di assicurazione stipulato dalle Amministrazioni tramite gli Ordini
Per Contratto Generale	L'atto giuridico con il quale l'Assicuratore si impegna ad accettare gli Ordini delle Amministrazioni che utilizzeranno tale Contratto Generale fino alla concorrenza della quantità massima di veicoli complessivi stabiliti negli atti di gara, come eventualmente incrementati
Per Polizza	Il documento contrattuale che prova il Contratto di Assicurazione
Per Premio	Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione Contraente all'Assicuratore
Per Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro
Per Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Per Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro
Per Franchigia	L'importo dell'indennizzo o del risarcimento che rimane a carico dell'Assicurato
Per Conducente	La persona fisica che guida il veicolo

Gedevisi Italia S.p.A.

B 2.2 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono valide ed efficaci solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dall'Amministrazione Contraente e/o Assicurato su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e/o della ripartizione del rischio tra le imprese di assicurazione partecipanti alla Coassicurazione.

B 2.3 - Interpretazione del Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione

In caso di dubbia interpretazione delle clausole contrattuali, prevarrà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole all'Amministrazione Contraente/Assicurato.

CONSIP S.p.A.



B 2.4 - Forma delle comunicazioni tra l'Amministrazione Contraente e l'Assicuratore

Qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata tramite lettera raccomandata A/R e/o telefax e/o a mezzo corriere e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione, come ad esempio la posta elettronica certificata, indirizzate all'Assicuratore nel domicilio legale indicato nel Contratto Generale.

Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio (se effettuate tramite telefax) o alla data di trasmissione in caso di posta certificata.

Analoga procedura adoterà l'Assicuratore nei confronti dell'Amministrazione Contraente e dell'Assicurato.

B 2.5 - Durata e decorrenza del Contratto di Assicurazione

L'Assicurazione avrà durata annuale (12 mesi) a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di stipula del Contratto generale ovvero dall'eventuale minor termine necessario a garantire la continuità delle polizze in essere, in scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2014, ed efficacia dalle ore 24 del medesimo giorno. Qualora per esigenze procedurali, non fosse possibile rispettare i termini indicati per la decorrenza ed efficacia dei singoli contratti di assicurazione, gli stessi verranno conseguentemente riformulati, ferma restando la loro durata annuale (12 mesi).

Le coperture assicurative avranno comunque efficacia a partire dalla data come sopra indicato indipendentemente dall'emissione dei relativi certificati e contrassegni da parte dell'Assicuratore.

L'Assicurazione cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza tacito rinnovo e senza obbligo di preavviso.

B 2.6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'omissione da parte dell'Amministrazione Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Amministrazione Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipulazione dell'Assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute senza dolo, fermo restando il

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

diritto dell'Assicuratore, una volta venuto a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza dell'Assicuratore o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso); l'Assicuratore non potrà, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1898 c.c., esercitare il diritto di recesso.

B 2.7 - Contabilità

L'Assicuratore terrà contabilità separata della gestione del Contratto Generale e trasmetterà a Consip S.p.A. e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Entro 210 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità assicurativa l'Assicuratore invierà il rendiconto economico corredato dalla relazione di un apposito comitato di riscontro composto da due funzionari dell'Assicuratore, due funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consip S.p.A. e da un rappresentante dell' Ente di controllo delle Assicurazioni private.

La trasmissione del rendiconto dovrà avvenire sia in formato cartaceo sia su supporto ottico/magnetico, in formato Excel o Access tramite files modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura).

Tale rendiconto dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati inerenti le entrate (premi) e le uscite (sinistri liquidati, liquidati-parzialmente, riservati, in numero ed importo); in particolare, dovranno essere dettagliati: i sinistri di generazione dell'anno a cui si riferisce il rendiconto, ed indicato l'ammontare del contributo per il fondo di garanzia per le vittime della strada, relativi al Contratto Generale nel suo complesso.

Il fornitore si obbliga inoltre fin da ora a fornire, a semplice richiesta e con preavviso di 30 giorni, la situazione aggiornata dei sinistri occorsi nell'anno assicurativo di vigenza della copertura fino al permanere di sinistri riservati di generazione di tale anno.

Inoltre, tali rendiconti dovranno contenere le informazioni di seguito richieste:

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.



consip

- Per i premi RCA le informazioni secondo la seguente tabella:

Premi RCA anno 200x dal-----al-----				PREMIO PROVVISORIO				REGOLAMENTO PREMIO			
POLIZZA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI RIFERIMENTO (Ministero, organo Costituzionale, etc.)	AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	N. MEZZI	PREMIO NETTO	IMPOSTA	S.S.N.	TOTALE LORDO	PREMIO	IMPOSTA	S.S.N.	TOTALE LORDO

CONSIP S.p.A.

- Per i premi KASKO le informazioni secondo la seguente tabella:

Premi KASKO anno 200x dal-----al-----				PREMIO PROVVISORIO				REGOLAMENTO PREMIO			
POLIZZA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI RIFERIMENTO (Ministero, organo Costituzionale, etc.)	AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	N Km	PREMIO NETTO	IMPOSTA	TOTALE LORDO	PREMIO	IMPOSTA	TOTALE LORDO		

Generali Italia S.p.A.

[Handwritten signature]



consip

- Per i premi relativi agli infortuni di cui al paragrafo B1 lettera a) dell'Allegato 4.3 al presente Capitolato Tecnico le informazioni secondo la seguente tabella:

Premi INFORTUNI a) anno 200X dal-----al-----		PREMIO PROVVISORIO			REGOLAMENTO PREMIO				
POLIZZA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI RIFERIMENTO (Ministero, organo Costituzionale, etc.)	AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	N. MEZZI	PREMIO NETTO	IMPOSTA	TOTALE LORDO	PREMIO	IMPOSTA	TOTALE LORDO

CONSIP S.p.A.

- Per i premi relativi agli infortuni di cui al paragrafo B1 lettera b) dell'Allegato 4.3 al presente Capitolato Tecnico le informazioni secondo la seguente tabella:

Premi INFORTUNI b) anno 200X dal-----al-----				PREMIO PROVVISORIO			REGOLAMENTO PREMIO		
POLIZZA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI RIFERIMENTO (Ministero, organo Costituzionale, etc.)	AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	N. Km	PREMIO NETTO	IMPOSTA	TOTALE LORDO	PREMIO	IMPOSTA	TOTALE LORDO

Generali Italia S.p.A.

Prof.



consip

Per la parte relativa ai sinistri, i rendiconti in parola dovranno contenere almeno tutte le informazioni di cui ai punti E3 - *Reportistica dei sinistri* dell'Allegato 4.1 al presente Capitolato Tecnico, punto C4 - *Reportistica dei sinistri* dell'Allegato 4.2 al presente Capitolato Tecnico e dal punto C6 - *Reportistica dei sinistri* dell'Allegato 4.3 al presente Capitolato Tecnico; nonché tabelle compilate secondo il formato sottostante:

- Per i sinistri RCA

1. Sinistri in Convenzione CARD: (rientranti nella Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254)

1.1 SINISTRI GESTIONARI (sinistri con tutte le partite di danno risarcite per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile del sinistro) di generazione dell'anno stesso:

SINISTRI CARD GESTIONARI- Generazione anno 200X dal-----al-----									
AMMINISTRAZ. CENTRALE DI RIFERIMENTO (Ministero, Organo costituzionale etc..)	AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	N. Polizza attualmente in vigore	Liquidati (N.)	Pagati (€)	Pag. parziale (N)	Pag. parziale (€)	Riservati (N)	Riservati (€)	S/seguito (N)

Generali Italia S.p.A.



consip

1.2 SINISTRI DEBITORI (sinistri con tutte le partite di danno risarcite da altre imprese per conto dell'impresa assicuratrice

per i danni provocati dai propri assicurati) di generazione dell'anno stesso:

SINISTRI CARD <u>DEBITORI</u> - Generazione anno 200X dal-----a-----									
AMMINISTRAZ. CENTRALE DI RIFERIMENTO (Ministero, Organo costituzionale etc..)	AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	N. Polizza attualmente in vigore	Liquidati (N.)	Pagati (€)	Pag. parziale (N)	Pag. parziale (€)	Riservati (N)	Riservati (€)	S/seguito (N)

CONSP S.p.A.

1.3 SINISTRI CONCORSUALI (sinistri che rientrano nell'ambito dell'applicazione della CARD con responsabilità condivisa tra Compagnia Gestionaria e

Compagnia Debitrice)

di generazione dell'anno stesso:

SINISTRI CARD <u>CONCORSUALI</u> Generazione - anno 200X dal-----a-----									
AMMINISTRAZ. CENTRALE DI RIFERIMENTO (Ministero, Organo costituzionale etc..)	AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	N. Polizza attualmente in vigore	Liquidati (N.)	Pagati (€)	Pag. parziale (N)	Pag. parziale (€)	Riservati (N)	Riservati (€)	S/seguito (N)

Generali Italia S.p.A.

Mf.



consip

2. Sinistri NON in Convenzione CARD di generazione dell'anno stesso:

SINISTRI NO CARD - Generazione anno 200X dal.....al.....									
AMMINISTRAZ. CENTRALE DI RIFERIMENTO (Ministero, Organo costituzionale etc..)	AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	N. Polizza attualmente in vigore	Liquidati (N.)	Pagati (€)	Pag. parziale (N)	Pag. parziale (€)	Riservati (N)	Riservati (€)	S/seguito (N)

CONSIP S.p.A.

3. Sinistri MISTI (sinistri con alcune partite di danno risarcite nell'ambito dell'applicazione della CARD ed alcune partite di danno regolate dal regime ordinario poiché al di fuori dell'ambito Card di generazione dell'anno stesso:

SINISTRI MISTI - Generazione anno 200X dal.....al.....									
AMMINISTRAZ. CENTRALE DI RIFERIMENTO (Ministero, Organo costituzionale etc..)	AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	N. Polizza attualmente in vigore	Liquidati (N.)	Pagati (€)	Pag. parziale (N)	Pag. parziale (€)	Riservati (N)	Riservati (€)	S/seguito (N)

Generali Italia S.p.A.

M.



consip

Rimane inteso che in nessun caso lo stesso sinistro può essere attribuito a più tabelle di quelle precedentemente descritte.

- Per i sinistri KASKO i sinistri di generazione dell'anno stesso

AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI RIFERIMENTO (Ministero, Organo costituzionale etc..)		SINISTRI KASKO Generazione anno 200X dal-----a-----							
		Liquidat i (N.)	Pagati (€)	Pag. parziale (N)	Pag. parziale (€)	Riservat i (N.)	Riservat i (€)	S/seguito (N.)	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE									
N. Polizza attualmente in vigore									

CONSIP S.p.A.

- Per i sinistri occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli ed i natanti di proprietà dell'Amministrazione per adempimenti di servizio di generazione dell'anno stesso

AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI RIFERIMENTO (Ministero, Organo costituzionale etc..)		SINISTRI INFORTUNI punto a) Allegato 3 Capitolato Tecnico Generazione anno 200X dal-----a-----							
		Liquidat i (N.)	Pagati (€)	Pag. parziale (N)	Pag. parziale (€)	Riservat i (N.)	Riservat i (€)	S/seguito (N.)	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE									
N. Polizza attualmente in vigore									

Generali Italia S.p.A.

Ref.



consip

- Per i sinistri occorsi ai dipendenti civili e militari quando autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo per l'esecuzione di adempimenti di servizio di generazione dell'anno stesso

AMMINISTRAZIONI CENTRALE DI RIFERIMENTO (Ministero, Organo costituzionale etc.)	AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	N. Polizza attualmente in vigore	SINISTRI INFORTUNI punto b) Allegato 3 Capitolato Tecnico Generazione anno 200X da[-----]al[-----]							
			Liquidat i (N.)	Pagati (€)	Pag. parziale (N)	Pag. parziale (€)	Riservat i (N.)	Riservat i (€)	S/seguito (N.)	

CONSIP S.p.A.

Ciascuna Amministrazione delegante, così come Consip per conto di una o tutte le Amministrazioni deleganti, si riserva di poter chiedere, almeno una volta l'anno, indipendentemente dalla scadenza di trasmissione del rendiconto di contabilità separata, l'aggiornamento della situazione dei sinistri e dei premi.

Generali Italia S.p.A.

[Handwritten signature]

B 2.8 - Penali

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al punto C 3 - *Perizia e Liquidazione del danno* dell'Allegato 4.2 al presente Capitolato Tecnico, resta convenuto che ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare all'Assicuratore per ogni giorno lavorativo di ritardo una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del proprio Contratto di Assicurazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di mancato rispetto di quanto disposto dai paragrafi C3 - *Reportistica dei sinistri* e B2.7 - *Contabilità* del presente Capitolato Tecnico, paragrafo E3 - *Reportistica sui sinistri* e B11 *Reportistica sulle "Polizze RCA"* dell'Allegato 4.1 al presente Capitolato Tecnico, paragrafo C4 - *Reportistica sui sinistri* e paragrafo B7 - *Reportistica sulle "Coperture Kasko dipendenti"* dell'Allegato 4.2 al presente Capitolato Tecnico e dal paragrafo C6 - *Reportistica sinistri* e B12 *Reportistica sulle "Coperture Infortuni"* dell'Allegato 4.3 al presente Capitolato Tecnico, resta convenuto che ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare all'Assicuratore per ogni giorno lavorativo di ritardo una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del proprio Contratto di Assicurazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

B 2.9 - Risoluzione del Contratto di Assicurazione

Nel caso in cui l'Assicuratore si renda inadempiente agli obblighi, e specificamente qualora:

- il ritardo nella liquidazione del danno si protragga per oltre 30 (trenta) giorni rispetto ai termini di cui al paragrafo C3 - *Perizia e Liquidazione del danno* dell'Allegato 4.2 al presente Capitolato Tecnico,
- il ritardo nell'adempimento di quanto previsto dai paragrafi
 - o C3 - *Reportistica dei sinistri*
 - o B2.7 - *Contabilità*del presente Capitolato Tecnico,
 - o E3 - *Reportistica dei sinistri* e B11 - *Reportistica sulle "Polizze RCA"* dell'Allegato 4.1 al presente Capitolato Tecnico,
 - o C4 - *Reportistica dei sinistri* e B7 - *Reportistica sulle "Coperture Kasko dipendenti"* dell'Allegato 4.2 al presente Capitolato Tecnico,

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

ref.

- C6 - Reportistica dei sinistri e B12 - Reportistica sulle "Coperture Infortuni" dell'Allegato 4.3 al presente Capitolato Tecnico si protragga per oltre 30 giorni;
- le penali applicate ai sensi del precedente paragrafo B2.8 - Penali superino il 10% (dieci per cento) del valore del Contratto generale, il Contratto di assicurazione si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. La risoluzione avrà effetto dalla data del ricevimento della relativa comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A/R dell'Amministrazione che intende avvalersi della presente clausola risolutiva all'Assicuratore e fatto salvo comunque il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

B 2.10 - Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicuratore intenda avvalersi dell'istituto della coassicurazione diretta, la gestione del Contratto Generale sarà affidata all'impresa delegataria indicata nel Contratto Generale medesimo; di conseguenza tutti i rapporti inerenti il Contratto Generale ed i singoli Contratti di Assicurazione intercorreranno con l'impresa delegataria. Tutti gli atti di gestione compiuti dall'impresa delegataria per conto comune saranno validi ed efficaci anche nei confronti delle altre imprese coassicuratrici.

Viene inoltre specificatamente conferito mandato da parte di tutte le Compagnie coassicuratrici alla Impresa Delegataria di potere ricevere, anche per loro conto e nome, tutti gli atti e le comunicazioni inerenti denunce di sinistri e loro documentazione, atti di messa in mora e di interruzione dei termini di prescrizione da parte del Contraente/Assicurato. Pertanto la firma apposta dall'impresa delegataria sul documento di assicurazione sarà ad ogni effetto valida anche per le quote delle coassicuratrici.

Ai sensi dell'art. 1911 Codice Civile, ciascuna impresa coassicuratrice risponderà della quota di rischio assunta.

B 2.11 - Elementi per la determinazione del premio

Ai fini della determinazione del premio relativo alle garanzie assicurative previste dal presente Capitolato Tecnico e suoi Allegati, l'Assicuratore dovrà tener conto dei seguenti elementi:

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

mf.

- il numero dei veicoli, natanti ed altri mezzi inerenti la Copertura assicurativa di tutti i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti di proprietà dell'Amministrazione di cui all'Allegato 4.1 al presente Capitolato Tecnico;
- la percorrenza complessiva in termini di chilometraggio per la Copertura assicurativa "Kasko dipendenti" per i rischi di danneggiamento all'autoveicolo del dipendente civile e militare dell'Amministrazione autorizzato a servirsi per l'esecuzione di adempimenti di servizio del proprio autoveicolo, di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente, di cui all'Allegato 4.2 al presente Capitolato Tecnico;
- per la Copertura assicurativa dei rischi di infortuni occorsi:
 - a) ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli e i natanti di proprietà dell'Amministrazione per l'esecuzione di adempimenti di servizio, di cui all'Allegato 4.3 al presente Capitolato Tecnico, del numero dei veicoli assicurati. Si precisa che nel caso in cui il veicolo sia un natante, sul quale l'equipaggio sia formato da più persone e non da un singolo conducente, la garanzia dovrà intendersi valida per tutte le persone che compongono l'equipaggio e non esclusivamente per il singolo conducente/guidatore. In funzione di ciò, il premio dovuto per ogni singolo veicolo/natante dovrà essere conteggiato sul numero di tutti i componenti l'equipaggio dei singoli natanti e non sul singolo natante;
 - b) ai dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l'esecuzione di adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente, di cui all'Allegato 4.3 al presente Capitolato Tecnico della percorrenza complessiva in termini di chilometraggio;

che verranno comunicati dalle Amministrazioni secondo quanto previsto ai paragrafi:

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

- B 6 - *Determinazione, regolazione e pagamento del premio* di cui all'Allegato 4.1 al presente Capitolato Tecnico;
- B 6 - *Determinazione, regolazione e pagamento del premio* di cui all'Allegato 4.2 al presente Capitolato Tecnico;
- B 4 - *Determinazione, regolazione e pagamento del premio* di cui all'Allegato 4.3 al presente Capitolato Tecnico.

B 2.12 - Pagamento del premio

In deroga al disposto dell'articolo 1901 c.c., la garanzia deve intendersi valida ed efficace, anche se il pagamento dei premi assicurativi anticipati, verrà effettuato dall'Amministrazione Contraente entro 120 giorni dall'inizio del periodo assicurativo.

A tal fine, l'Assicuratore trasmetterà, entro 60 giorni dall'inizio del periodo assicurativo, a ciascuna Amministrazione Contraente i dettagli (ad es. tabulati con i dati inerenti i veicoli e natanti per i quali è dovuto il pagamento) di quanto dovuto per il pagamento del premio e comprensivi del relativo importo risultanti dalle comunicazioni fatte dalle Amministrazioni di cui ai paragrafi B6 - *Determinazione, regolazione e pagamento del premio* dell'Allegato 4.1 al Capitolato Tecnico, B6 - *Determinazione, regolazione e pagamento del premio* dell'Allegato 4.2 al Capitolato Tecnico e B4 - *Determinazione, regolazione e pagamento del premio* dell'Allegato 4.3 al Capitolato Tecnico. Qualora, per qualunque motivo, l'Assicuratore non trasmetta, per la data suddetta, i tabulati previsti, la scadenza sopra prevista dei 120 giorni dall'inizio del periodo assicurativo verrà prorogata di tanti giorni quanti sono stati quelli di ritardo dell'Assicuratore nel trasmettere i tabulati.

Per l'eventuale conguaglio di quanto dovuto in funzione delle eventuali regolazioni del premio inerenti elementi variabili e/o sostituzioni e variazioni del parco auto, si osserva quanto previsto al successivo paragrafo B 2.13 - *Regolazione del premio su elementi variabili*.

B 2.13 - Regolazione del premio su elementi variabili.

Poiché il premio è convenuto anche in base a elementi di rischio variabili, esso viene:

a) in parte anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nei vari Allegati al presente Capitolato Tecnico (descritti al punto B2.11 - *Elementi per la determinazione del premio*);

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

b) in parte regolato con riferimento alla fine del periodo assicurativo annuo o alla minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.

A tale scopo, in funzione delle particolarità delle coperture assicurative, si procederà come segue:

1) per le coperture di cui all'Allegato 4.1 *"Condizioni particolari, aggiuntive, addizionali di assicurazione della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti"*, le Amministrazioni Contraenti comunicheranno entro 120 giorni dalla conclusione del periodo assicurativo i dati delle variazioni intervenute durante il periodo assicurativo considerato, risultanti dalle comunicazioni fatte dalle Amministrazioni stesse. L'Assicuratore controllerà i dati trasmessi con le comunicazioni fatte durante l'anno assicurativo dalle Amministrazioni ed emetterà l'appendice per la regolazione del premio;

2) per le coperture di cui all'Allegato 4.2 *"Condizioni particolari di assicurazione Kasko dipendenti"*, le Amministrazioni comunicheranno entro 120 giorni dalla conclusione del periodo assicurativo i Km effettivamente percorsi dagli autoveicoli di proprietà dei dipendenti civili e militari e l'assicuratore emetterà l'appendice per la regolazione del premio;

3) per le coperture di cui all'Allegato 4.3 *"Condizioni particolari di assicurazione rischi infortuni dei dipendenti"*

- per il punto B1 a) - dipendenti civili e militari che guidino i veicoli ed i natanti di proprietà dell'Amministrazione per adempimenti di servizio, le Amministrazioni Contraenti comunicheranno entro 120 giorni dalla conclusione del periodo assicurativo i dati delle variazioni intervenute durante il periodo assicurativo considerato, risultanti dalle comunicazioni fatte dalle Amministrazioni stesse. L'Assicuratore controllerà i dati trasmessi con le comunicazioni fatte durante l'anno assicurativo dalle Amministrazioni ed emetterà l'appendice per la regolazione del premio;

- per il punto B1 b) - dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l'esecuzione di adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente, le Amministrazioni comunicheranno entro 120 giorni dalla conclusione del periodo assicurativo i Km effettivamente percorsi dai dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l'esecuzione di adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente e l'Assicuratore emetterà l'appendice per la regolazione del premio.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

Viene inoltre stabilito che:

- a) le appendici di regolazione del premio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dovranno essere inviate dall'Assicuratore alle Amministrazioni in una unica spedizione o comunicazione;
- b) in caso di mancata comunicazione da parte dell'Amministrazione dei dati occorrenti per la regolazione, l'Assicuratore deve mettere in mora l'Amministrazione Contraente concedendo 30 (trenta) giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione con cui si richiedono i dati necessari per la regolazione del premio, per effettuare detta comunicazione.

Le differenze attive a favore dell'Assicuratore dovranno essere saldate entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte delle Amministrazioni delle appendici di conguaglio; così pure le differenze attive a favore dell'Amministrazione Contraente dovranno essere saldate dall'Assicuratore attraverso il rimborso dei premi tassabili, a seguito di diminuzione dei dati variabili assicurati, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, da parte delle Amministrazioni, delle appendici di conguaglio.

Nel caso di dichiarazioni inesatte, con esclusione del dolo, l'Assicuratore riconoscerà comunque la piena validità del contratto, salvo il suo diritto agli eventuali conguagli di premio.

B 2.14 - Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il Foro competente è quello del luogo ove ha sede l'Amministrazione Contraente, salvo quanto previsto nel paragrafo C3 - *Perizia e Liquidazione* del danno dell'Allegato 4.2 al Capitolato Tecnico; per i sinistri infortuni, ove ha il domicilio la persona infortunata, salvo quanto previsto nel paragrafo C4 - *Controversie e collegio arbitrale* dell'Allegato 4.3 al Capitolato Tecnico.

B 2.15 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Assicuratore tutte le spese di copia, stampa, registrazione ed altre inerenti al presente atto. Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi alle singole assicurazioni, si applicano le disposizioni legislative in materia.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.



B 2.16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni di polizza valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

SEZIONE C - SERVIZI INCLUSI NELLA FORNITURA
--

I servizi descritti nella presente sezione sono collegati ed accessori alla fornitura delle coperture assicurative e quindi sono prestati dall'Assicuratore unitamente all'Assicurazione medesima.

Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel premio delle coperture assicurative.

C 1 - Call Center

L'Assicuratore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni dalla stipula del Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso e degli obblighi da esso derivanti, un apposito "Call Center" che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative agli Ordini e/o alla richiesta di informazioni relativamente agli stessi.

L'orario di ricezione delle chiamate sarà per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

Tale Call Center avrà un numero telefonico ed uno di fax gratuiti dedicati a tale servizio.

C 2 - Responsabile del Servizio

Dalla data di stipula del Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso, l'Assicuratore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni e di Consip S.p.A. un Responsabile del Servizio, precedentemente identificato e del quale l'Assicuratore dovrà rendere noti, secondo quanto previsto negli atti di gara, le generalità unitamente ai suoi recapiti telefonici e di fax, all'indirizzo di posta elettronica nonché agli orari di servizio; tale soggetto avrà il compito di essere la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio oggetto del Contratto Generale stesso.

In particolare, il suo compito sarà quello di supervisionare ed eventualmente coordinare le attività a partire dal momento di ricezione degli Ordini fino alla gestione degli eventuali reclami da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni.

Egli avrà inoltre anche il compito di monitorare l'andamento del livello di servizio nell'arco del periodo di validità del Contratto Generale e dovrà essere in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

C.3 - Reportistica dei sinistri

Al termine dell'anno assicurativo, entro i 210 giorni successivi, l'Assicuratore si impegna a fornire a ciascuna Amministrazione:

- l'evidenza dei sinistri da quest'ultima denunciati a partire dalla data di decorrenza della polizza. Tale elenco dovrà riportare tutti i dati richiesti - per le singole coperture assicurative - nei relativi Allegati al presente Capitolato Tecnico;
- il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata;
- i dati di competenza inseriti nel rendiconto economico di cui al paragrafo B 2.7- *Contabilità* del presente Capitolato Tecnico.

L'Assicuratore si impegna inoltre a fornire semestralmente l'elenco completo dei sinistri respinti, corredato da relativa motivazione e data di chiusura.

All'esito della procedura come sopra descritta, sarà cura di ciascuna Amministrazione comunicare a Consip S.p.A., tutti i dati inviati dall'Assicuratore. Resta inteso che tutti i dati relativi ai sinistri, richiesti nel presente Capitolato Tecnico e nei singoli Allegati, dovranno essere forniti, oltre che in formato cartaceo, anche in formato Excel o Access tramite files modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura).

Il fornitore si obbliga a fornire su semplice richiesta di Consip S.p.A. e/o di ciascuna Amministrazione la situazione dei sinistri riservati di generazione nel periodo di efficacia della copertura assicurativa, fino alla definitiva definizione degli stessi.

C.4 - Uffici liquidazione sinistri

L'Assicuratore dovrà rendere disponibili alle Amministrazioni dalla stipula del Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso, almeno 20 uffici liquidazione sinistri sul territorio nazionale (comprensivo della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano). Tali uffici dovranno coprire almeno l'80% delle regioni italiane e almeno uno degli uffici dovrà essere su Roma.

L'Assicuratore dovrà rendere noti l'elenco degli uffici liquidazione sinistri disponibili con dettaglio per ciascun ufficio, secondo quanto previsto negli atti di gara, della denominazione, dell'indirizzo (comprensivo di via, n. civico, C.A.P. e Provincia) e dei recapiti telefonici, di fax ed e-mail (se disponibile).

Eventuali modifiche dei dati sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicati a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.



ALLEGATO 4.1 AL CAPITOLATO TECNICO


CONDIZIONI PARTICOLARI, AGGIUNTIVE, ADDIZIONALI DI
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E NATANTI

Generali Italia S.p.A.
[Handwritten signature]

CONSIP S.p.A.
[Handwritten signature]

IL PRESENTE ALLEGATO E' FORMATO DA N. 5 SEZIONI E PRECISAMENTE:

- SEZIONE A - PREMESSA
- SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI
- SEZIONE C - CONDIZIONI AGGIUNTIVE E COPERTURE ADDIZIONALI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA
- SEZIONE D - SERVIZI OPZIONALI
- SEZIONE E - NORME SUI SINISTRI

Generali Italia S.p.A.


SEZIONE A - PREMESSA

Il presente documento ha per oggetto la disciplina relativa ai servizi di copertura assicurativa di tutti i rischi relativi alla responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di proprietà dell'Amministrazione, ivi inclusi i rischi di cui alla sezione C del presente Allegato - Condizioni aggiuntive e coperture aggiuntive valide per l'assicurazione di rischi non comprese in quelle obbligatorie.

Il presente Allegato regola anche i Servizi Opzionali di cui alla sezione D, qualora offerti dall'aggiudicatario.

I servizi assicurativi sopra indicati sono regolati dal Capitolato Tecnico e dalle condizioni di seguito indicate.

Si precisa che le norme del presente documento che si riferiscono ai soli mezzi del Ministero della Difesa, si applica esclusivamente al lotto della presente procedura.

Nel presente documento deve intendersi:

Per Legge	<ul style="list-style-type: none"> - il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private, sue modifiche e/o integrazioni; - D.P.R. 18 luglio 2006, n.254 - Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, sue modifiche e/o integrazioni; - Regolamenti IVASS e altre norme previste dalla legge.
Per Proprietario	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

CONSIP S.p.A.


A 1 - Formule tariffarie
A 1.1 - Formule tariffarie RC Auto (comprese le condizioni aggiuntive e le coperture addizionali) - veicoli e natanti

Fatto salvo quanto previsto al punto A1.2 *Mezzi del Ministero della Difesa*, il premio dell'assicurazione RC Auto (comprensiva delle condizioni aggiuntive e delle coperture addizionali) è calcolato con formula tariffaria fissa senza alcuna franchigia e nei limiti dei massimali di seguito indicati.

A questo scopo ogni tipologia di veicolo è stata suddivisa in sotto-categorie, secondo le tabelle sotto riportate. Per ogni sinistro di ciascun veicolo o natante, l'Amministrazione sarà garantita fino a concorrenza del massimale indicato nelle tabelle; l'importo del premio corrispondente sarà quello risultante dall'applicazione dello sconto di cui all'Offerta Economica presentata dall'Assicuratore.

	PREMIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTO SSN
VEICOLI A MOTORE	
AUTOVETTURE	
fino a 8 cv	<i>Massimale: per danni alle persone</i> € 5.000.000,00 <i>per danni alle cose</i> € 1.000.000,00
Da 9 a 10 cv	
Da 11 a 12 cv	
Da 13 a 14 cv	
Da 15 a 16 cv	
Da 17 a 18 cv	
Da 19 a 20 cv	
oltre 20 cv	
AUTOBUS	
fino a 10 posti	<i>Massimale: per danni alle persone</i> € 5.000.000,00 <i>per danni alle cose</i> € 1.000.000,00
11 posti	
12 posti	
13 posti	
14 posti	
15 posti	
da 16 a 17 posti	
da 18 a 19 posti	
20 posti	
da 21 a 24 posti	



consip

da 25 a 29 posti
da 30 a 40 posti
da 41 a 47 posti
48 posti
da 49 a 50 posti
da 51 a 60 posti
oltre 60 posti

AUTOCARRI peso complessivo a pieno carico	<i>Massimale:</i> <i>per danni alle persone</i> € 5.000.000,00 <i>per danni alle cose</i> € 1.000.000,00
fino a 15 q.li	
da 16 a 25 q.li	
da 26 a 35 q.li	
da 36 a 70 q.li	
da 71 a 360 q.li	
oltre 360 q.li	

AUTOCARRI AD USO SPECIALE	<i>Massimale:</i> <i>per danni alle persone</i> € 5.000.000,00 <i>per danni alle cose</i> € 1.000.000,00
Fino ai 60 q.li	
Oltre i 60 q.li	

ALTRI AUTOCARRI AD USO SPECIALE	<i>Massimale:</i> <i>per danni alle persone</i> € 5.000.000,00 <i>per danni alle cose</i> € 1.000.000,00
Fino ai 60 q.li	
Oltre i 60 q.li	

AUTOCARRI ADIBITI A TRASPORTI SPECIALI (Esclusi trasporti ad uso provvisorio per emergenze ordine pubblico e similari)	<i>Massimale:</i> <i>per danni alle persone</i> € 5.000.000,00 <i>per danni alle cose</i> € 1.000.000,00
Trasporto esplosivi e gas tossici fino ai 60 q.li	
Trasporto esplosivi e gas tossici oltre i 60 q.li	
Trasporto sostanze radioattive fino ai 60 q.li	

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.



Trasporto sostanze radioattive oltre i 60 q.li	
Trasporto sostanze tossiche fino ai 60 q.li	
Trasporto sostanze tossiche oltre i 60 q.li	

MOTOVEICOLI TRASP.COSE	<i>Massimale: per danni alle persone</i> € 5.000.000,00 <i>per danni alle cose</i> € 1.000.000,00
fino a 50 cc	
da 51 a 150 cc	
da 151 a 250 cc	
da 251 a 750 cc	
oltre 750 cc	

CICLOMOTORI E MOTOCICLI	<i>Massimale: per danni alle persone</i> € 5.000.000,00 <i>per danni alle cose</i> € 1.000.000,00
fino a 50 cc	
da 51 a 150 cc	
da 151 a 400 cc	
oltre 400 cc	
Quadricicli elettrici C.B.c. Melex 743 Motoslitte	

VEICOLI SPECIALI - MACCHINE OPERATRICI - CARRELLI	<i>Massimale: per danni alle persone</i> € 5.000.000,00 <i>per danni alle cose</i> € 1.000.000,00
Gommati fino a 25 q.li	
Gommati da 26 a 50 q.li	
Gommati da 51 a 150 q.li	
Gommati oltre 150 q.li	
Cingolati fino a 25 q.li	
Cingolati da 26 a 50 q.li	
Cingolati da 51 a 150 q.li	
Cingolati oltre 150 q.li	

RULLI COMPRESSORI	<i>Massimale: per danni alle persone</i> € 5.000.000,00 <i>per danni alle</i>
--------------------------	--

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.



consip

	<i>cose</i> € 1.000.000,00
--	-------------------------------

MACCHINE AGRICOLE	<i>Massimale:</i> <i>per danni alle persone</i> € 5.000.000,00 <i>per danni alle cose</i> € 1.000.000,00
-------------------	--

RIMORCHI	<i>Massimale:</i> <i>per danni alle persone</i> € 5.000.000,00 <i>per danni alle cose</i> € 1.000.000,00
----------	--

RIMORCHI PER AUTOCARRI	<i>Massimale:</i> <i>per danni alle persone</i> € 5.000.000,00 <i>per danni alle cose</i> € 1.000.000,00
------------------------	--

TARGHE PROVA AUTOVEICOLI	<i>Massimale:</i> € 5.200.000,00
--------------------------	-------------------------------------

TARGHE PROVA MOTO	<i>-Massimale:</i> <i>per danni alle persone</i> € 5.000.000,00 <i>per danni alle cose</i> € 1.000.000,00
-------------------	---

NATANTI	PREMIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE
NATANTI (FINO A 50 t di stazza lorda) - MOTO D'ACQUA E HOWERCRAFT fino a 5 cv	<i>Massimale:</i> <i>per danni alle persone</i> € 5.000.000,00

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.



NATANTI	PREMIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE
da 6 a 19 cv	<i>per danni alle cose</i> € 1.000.000,00
da 20 a 50 cv	
da 51 a 90 cv	
da 91 a 150 cv	
da 151 a 200 cv	
da 201 a 300 cv	
da 301 a 500 cv	
oltre 500 cv	
Barche a vela non dotate di motore	

Natanti (con stazza lorda superiore a 50t e inferiore o uguale a 170t.)*	<i>Massimale Unico:</i> € 5.000.000,00
Natanti (con stazza lorda superiore a 170t e inferiore o uguale a 600t.)*	<i>Massimale Unico:</i> € 5.000.000,00
Natanti (con stazza lorda superiore a 600t.)*	<i>Massimale Unico:</i> € 6.500.000,00

* Per i natanti di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, per i quali non è prevista l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi, la garanzia dovrà prevedere l'estensione della copertura:

- anche nell'ipotesi in cui i natanti operino oltre i limiti delle acque territoriali;
- dei battelli di servizio in dotazione ai natanti stessi.

A 1.2 - Mezzi bellici del Ministero della Difesa

Per i mezzi bellici del Ministero della Difesa il premio globale forfettario annuo sarà quello dovuto in funzione dall'applicazione dello sconto di cui all'Offerta Economica presentata dall'Assicuratore; si precisa che il massimale per ogni mezzo bellico sarà € 5.000.000,00 per danni alle persone e € 1.000.000,00 per danni alle cose.

A 1.3 Veicoli e natanti non di proprietà

Si prende atto che devono ritenersi in garanzia anche i veicoli ed i natanti affidati alle Amministrazioni in giudiziale custodia con facoltà d'uso in base a disposizioni di legge.

Si prende inoltre atto che devono ritenersi in garanzia anche i veicoli ed i natanti che, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, non sono di diretta proprietà

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.



consip

Si prende inoltre atto che devono ritenersi in garanzia anche i veicoli ed i natanti che, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, non sono di diretta proprietà dell'Amministrazione delegante ma sono in dotazione alla stessa o da essa immatricolati.

A 1.4 - Veicoli modificati

Si prende atto che, anche per esigenze di servizio, i veicoli assicurati possono essere modificati rispetto a come forniti dalle case costruttrici sia nella meccanica che nella carrozzeria, senza che ciò possa costituire aggravamento di rischio o rischio diverso.

A 2 - Sostituzioni, inclusioni ed esclusioni di veicoli e natanti

Le Amministrazioni hanno facoltà di sostituire, aumentare o ridurre i veicoli e/o i natanti oggetto di copertura assicurativa. Fatta eccezione per i mezzi bellici appartenenti al Ministero della Difesa le Amministrazioni devono comunicare mensilmente all'Assicuratore le variazioni (con indicazione della data di inclusione e/o esclusione) dei veicoli e natanti assicurati.

In caso di esclusioni, le Amministrazioni dovranno restituire all'Assicuratore i relativi certificati e contrassegni.

A 3 - Validità della copertura

Tutti i veicoli ed i natanti si intendono assicurati a partire dalle ore 24:00 del giorno indicato dall'Amministrazione quale data della loro inclusione nella copertura assicurativa, indipendentemente dall'emissione delle polizze e dalla consegna dei relativi certificati e contrassegni, anche se la comunicazione delle Amministrazioni è fatta con cadenza mensile.

Nel caso fosse necessaria la validità della copertura prima delle ore 24:00, l'Amministrazione dovrà inviare una comunicazione tramite telefax al numero indicato dall'Assicuratore o posta certificata indicando i dati identificativi del veicolo o natante nonché l'orario di validità della copertura. La garanzia sarà efficace trascorsi 30 minuti dalla comunicazione.

A 4 - Certificato e contrassegno

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.



consip

Fatto salvo quanto di seguito previsto per i veicoli non muniti di targa civile e per i natanti dei corpi armati e assimilati, entro i 15 giorni antecedenti la decorrenza della copertura dell' annualità assicurativa le Amministrazioni comunicheranno alla sede indicata dall'Assicuratore le caratteristiche e i dati di identificazione dei veicoli e dei natanti assicurati, necessari per ottenere il rilascio dei certificati e dei contrassegni, ai sensi della Legge.

L'Assicuratore consegnerà alle Amministrazioni, per ciascun veicolo a motore o natante assicurato, il certificato ed il contrassegno previsti dalla Legge.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, l'Assicuratore rilascia un duplicato su semplice richiesta dell'Assicurato.

Per i veicoli non muniti di targa civile, per quelli muniti di doppia targa sia civile che militare e per i natanti dei corpi armati e assimilati, per i quali è prevista per legge la non divulgazione dei relativi dati identificativi, l'Assicuratore consegnerà i relativi certificati e contrassegni solo se richiesti entro i 15 giorni antecedenti la decorrenza della copertura e nel numero richiesto, senza indicazione del tipo di veicolo, della targa di riconoscimento (per i veicoli a motore) e senza i dati di iscrizione, marchio o numero del motore (per i natanti). Tali dati saranno apposti sui certificati e sui contrassegni a cura dell'Amministrazione competente che dovrà prendere nota, su apposito elenco, delle destinazioni dei predetti documenti, con impegno di comunicazione all'Assicuratore, nel momento in cui quest'ultimo ne faccia espressa e motivata richiesta, dei dati necessari ai fini del rispetto della Legge e dei regolamenti vigenti.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.



**SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA'
CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI**

B 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre i rischi della Responsabilità Civile in conformità alle norme della Legge, garantendo, entro i massimali previsti il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli o dalla navigazione dei natanti assicurati.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per:

- danni causati dalla circolazione di veicoli in aree private o dalla navigazione o giacenza del natante in acque private;
- i danni che si verificano quando il veicolo o natante assicurato traini un altro veicolo o natante o ne sia trainato;
- i danni alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
- la responsabilità dell'istruttore per gli autoveicoli e/o natanti adibiti a scuola guida. Sono inoltre compresi i danni subiti dall'esaminatore, anche quando è alla guida l'allievo, tranne che durante l'esame;
- i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione, esclusi quelli dovuti ai mezzi bellici cingolati;
- i danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo, esclusi i mezzi bellici.

L'assicurazione copre inoltre i rischi così come disciplinato dalle Condizioni Aggiuntive e dalle coperture addizionali. In tale ipotesi i massimali previsti sono vincolati al risarcimento dei danni coperti dall'assicurazione obbligatoria; pertanto i risarcimenti dovuti per effetto delle Condizioni Aggiuntive e dalle coperture addizionali saranno riconosciuti solo ed esclusivamente ove residuino somme disponibili una volta intervenuto il risarcimento dei danni coperti dall'assicurazione obbligatoria.

B 2 - Esclusioni e rivalsa

Nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.



- autoveicolo o natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- natante con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 29 luglio 2008, n. 146 s.m.i.)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.;
- assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o della licenza di navigazione;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.;
- natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti;

L'Assicuratore eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dalla vigente normativa.

B 3 - Rinuncia alla rivalsa

L'Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Contraente e del conducente del veicolo o natante assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o della licenza di navigazione;
- nel caso di guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento;
- nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa;

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.



consip

- nel caso in cui il veicolo o natante sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187, loro modifiche e/o integrazioni, del Codice della strada.

La rinuncia alla rivalsa nei soli confronti del conducente deve intendersi non valida qualora lo stesso sia stato riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, responsabile con dolo o colpa grave per quanto successo (DPR n.3 del 10 gennaio 57 artt.19, 22, 23 s.m.i.).

B 4 - Gare sportive

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli e natanti a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

B 5 - Proprietario del rimorchio diverso da quello della motrice

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile da circolazione derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario del rimorchio (o semirimorchio) che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempra tale responsabilità.

Nel caso di circolazione sul territorio italiano o sul territorio di altri stati le cui legislazioni non prevedano la responsabilità di cui al comma precedente, l'assicurazione è operante:

- quando il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza;
- quando la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.

B 6 - Determinazione, regolazione e pagamento del premio

Il premio si intende determinato in misura fissa per ogni veicolo e natante assicurato ai sensi del paragrafo A 1 - *Formule tariffarie* del presente documento.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

Entro 45 giorni dall'inizio dell'anno assicurativo, le Amministrazioni dovranno comunicare all'Assicuratore la situazione riepilogativa dei mezzi assicurati. Per il pagamento del premio vale quanto previsto nel Capitolato Tecnico ai paragrafi B 2.12 - *Pagamento del premio* e B 2.13 - *Regolazione del premio su elementi variabili* tenendo conto che:

- nel caso di inclusioni, il premio viene determinato sulla base di 1/365 del premio annuale del veicolo o natante incluso per ogni giorno di garanzia;
- nel caso di esclusioni, l'Assicuratore restituisce la parte di premio ricevuta e non goduta in ragione di 1/365 del premio annuale del veicolo o natante escluso per ogni giorno di garanzia residua;
- nel caso di cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato l'Assicuratore restituisce la parte di premio ricevuta e non usufruita in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Per il Ministero della Difesa le inclusioni e le esclusioni non saranno regolarizzate in funzione dei giorni effettivi di copertura ma a regolamento premio sul numero effettivo dei mezzi in copertura al termine del periodo assicurativo.

B 7 - Sospensione in corso di contratto

Qualora l'Assicurato intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Assicuratore restituendo il certificato e il contrassegno.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo paragrafo B19 - *Risoluzione del contratto per il furto del veicolo o natante*.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Decorsi 12 (dodici) mesi dalla sospensione - senza che l'Assicurato abbia richiesto la riattivazione della garanzia - l'assicurazione si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Assicuratore.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 (tre) mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 (tre) mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 (tre) mesi, con rinuncia però, da parte dell'Assicuratore, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

La riattivazione della copertura - fermo il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza della copertura come sopra prorogata si imputa, a favore dell'Amministrazione Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 (tre) mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Non è consentita la sospensione delle coperture di durata inferiore all'anno per ciclomotori, motocicli e motocarrozze.

All'atto della sospensione l'Assicuratore rilascia un'appendice al Contratto di Assicurazione che deve essere sottoscritta dall'Amministrazione Contraente.

Questa condizione non si applica ai mezzi bellici del Ministero della Difesa per cui è stato calcolato il premio forfettario.

B 8 - Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo o natante assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo o del natante, l'Amministrazione è tenuta a darne comunicazione all'Assicuratore fornendo copia dei documenti rilasciati dalle Autorità.

L'Assicuratore restituisce la parte di premio (al netto del contributo per le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale e delle tasse governative) corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione dell'Assicurazione, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Assicuratore della cessazione di rischio.

L'Assicuratore non procede alla restituzione dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Questa condizione non si applica ai mezzi bellici del Ministero della Difesa per cui è stato calcolato il premio forfettario. Per gli altri mezzi del Ministero della Difesa il

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

premio sarà invece regolato esclusivamente sul numero effettivo dei mezzi in copertura al termine per periodo assicurativo.

B 9 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo o natante

In caso di furto del veicolo o del natante l'Assicurazione è risolta a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. L'Amministrazione deve dare notizia del furto all'Assicuratore fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, l'Assicurazione è risolta alla data di scadenza del premio stesso.

L'Assicuratore restituisce la parte di premio (al netto del contributo per le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale e delle tasse governative) corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

B 10 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale

1. per i veicoli: su tutto il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde;
2. per i natanti di stazza lorda fino a 50 tonnellate: per il Mare Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne dei Paesi Europei, per il Mar Nero e le coste orientali dell'Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie;
3. per i natanti di stazza lorda superiore a 50 tonnellate: anche oltre il limite delle acque territoriali.

Eventuali diverse estensioni territoriali saranno operanti su semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione contraente senza bisogno di accordo integrativo.

L'Assicuratore è tenuto a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) ad ogni emissione/richiesta dei certificati e dei contrassegni.

Generali Italia S.p.A.


EQNSIP S.p.A.


La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto e Natanti, ferme le maggiori garanzie previste dal Capitolato Tecnico.

La garanzia è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio ai sensi dei punti B2.12 *Pagamento del premio* e B2.13 *Regolazione del premio su elementi variabili* del Capitolato Tecnico.

Qualora la garanzia in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, l'Amministrazione è obbligata a farne immediata restituzione all'Assicuratore.

L'Assicuratore eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti di eventuali responsabili (escluso l'Assicurato) per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

B 11 - Reportistica sulle "Polizze RCA"

L'Assicuratore si impegna a comunicare a Consip S.p.A., entro 90 giorni dall'inizio dell'anno assicurativo:

- l'elenco degli Ordini ricevuti indicando per ognuno di essi le seguenti informazioni:

- Amministrazione;
- n° progressivo Ordine;
- data Ordine;
- numero di polizza/contratto assegnato;
- numero di veicoli assicurati per tipologia e identificati con il relativo dettaglio tecnico (Cavalli fiscali, Numero di posti, Quintali, Cilindrata, Stazza, ...etc.); nonché il loro numero complessivo;

La trasmissione delle predette informazioni dovrà avvenire sia in formato cartaceo sia su supporto ottico/magnetico, in formato Excel o Access tramite files modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura).

Generali Italia S.p.A.


CONSIP S.p.A.


**SEZIONE C - CONDIZIONI AGGIUNTIVE E COPERTURE ADDIZIONALI VALIDE PER
L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA**

C 1 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER TUTTI I MEZZI

C 1.1 - Responsabilità Civile dei Trasportati

L'Assicuratore assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo o natante assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo o natante stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

C 1.2 - Ricorso Terzi da Incendio

L'Assicuratore risponde dei danni diretti e materiali cagionati a terzi anche per fatto non inerente alla circolazione stradale a causa di incendio, esplosione o scoppio di carburante del veicolo o natante anche se non seguito da incendio.

L'assicurazione non opera se l'evento sia dovuto ad operazioni non conformi alle vigenti disposizioni di legge di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi.

C 1.3 - Rimorchi - Rischio Statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

C 2 - COPERTURE ADDIZIONALI VALIDE PER TUTTI I MEZZI TRANNE I MEZZI BELLICI

C 2.1 - Carico e Scarico

L'Assicuratore assicura la responsabilità dell'Amministrazione e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa non eseguite con mezzi

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e/o natante e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

C 2.2 - Autoveicoli speciali per portatori di handicap

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

C 2.3 - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

L'Assicuratore assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo e/o natante, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e/o natante e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

C 2.4 - Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo a motore o natante, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

C 2.5 - Danni causati dal trasporto di vittime della circolazione

L'Assicuratore risponde, fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni sinistro, delle spese sostenute per eliminare i danni al veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione, anche nel caso si tratti di animali.

Generali Italia S.p.A.

SCONSIP S.p.A.

La liquidazione del rimborso verrà effettuata in seguito alla presentazione di documenti giustificativi delle spese sostenute.

La garanzia non deve ritenersi valida per mezzi che istituzionalmente vengono adibiti a tale uso, quali, ad esempio, ambulanze.

C 2.6 - Perdita chiavi

L'Assicuratore indennizza fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) per sinistro le spese documentate sostenute per l'apertura delle portiere e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative all'autoveicolo identificato in polizza. La garanzia é estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi antifurto. Il rimborso viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso o la vetustà.

C 2.7 - Garanzia contrassegno

In caso di incendio totale, furto e/o rapina senza ritrovamento dell'autovettura assicurata, l'Assicuratore risarcisce il danno derivante dalla perdita dei benefici dell'assicurazione RC in misura pari al rateo di premio netto della garanzia di Responsabilità Civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.

C 2.8 - Rottura cristalli


L'Assicuratore rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura o dell'autobus assicurati a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille/00) per ogni sinistro indipendentemente dal numero di cristalli rotti per le autovetture e di € 2.000,00 (duemila/00) per ogni sinistro indipendentemente dal numero di cristalli rotti per gli autobus.

La garanzia non comprende:

- rigature e segnature;
- i danni causati ad altre parti delle autovetture o degli autobus assicurata dalla rottura dei cristalli.

Generali Italia S.p.A.


CONSIP S.p.A.


C 2.9 - Rimborso spese di rimpatrio

Se l'autovettura assicurata non è in grado di rientrare in Italia con i propri mezzi a seguito di incendio o danni da furto e/o rapina indennizzabili a termini di contratto o di altro sinistro che rientra nelle garanzie prestate dalla polizza verificatisi in uno dei paesi esteri per i quali le garanzie sono estese, l'Assicuratore rimborsa fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni sinistro le spese sostenute e documentate per il rimpatrio con qualsiasi mezzo dell'autovettura.

Generali Italia S.p.A.

C 2.10 - Danni a cose di terzi trasportati

La Società assicura la responsabilità del Contraente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

CONSIP S.p.A.

SEZIONE D - SERVIZI OPZIONALI

La presente sezione regola i servizi opzionali “Scatola Nera” e “Risarcimento del danno in forma specifica” qualora l'assicuratore decida di offrire o meno ciascuno di tali servizi.

D 1 - SERVIZIO OPZIONALE “SCATOLA NERA” VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER LE AUTOVETTURE [TALE SERVIZIO NON E' OPZIONABILE POICHE' NON OFFERTO IN SEDE DI GARA]

Premesso che:

- per “scatola nera” devono intendersi meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico;
- i predetti dispositivi elettronici potranno essere installati sul veicolo previo recepimento da entrambe le parti del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 370 del 4 ottobre 2011 “Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro”;
- tale servizio è previsto per le sole autovetture (la cui consistenza è indicata nel paragrafo 6.1 “Elementi di determinazione dei premi” del Disciplinare);
- ciascuna Amministrazione potrà decidere se richiedere o meno tale servizio o all'atto dell'emissione dell'Ordine,

L'Assicuratore che offra tale servizio, ai sensi dell' art. 32 del D.l. n. 1 del 2012 così come modificato dalla Legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27, si obbliga:

- a sostenere i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità della “scatola nera”; nonché a garantire, sui dispositivi offerti, il servizio di installazione ed assistenza su tutto il territorio nazionale;
- ad applicare ai premi derivanti dagli sconti offerti per la copertura priva di tale servizio opzionale, l'ulteriore sconto offerto per tale servizio nell'offerta economica.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

D 2 - SERVIZIO OPZIONALE “CARROZZERIE CONVENZIONATE” VALIDO PER TUTTI I MEZZI TRANNE I NATANTI ED MEZZI BELLICI [TALE SERVIZIO NON E’ OPZIONABILE POICHE’ NON OFFERTO IN SEDE DI GARA]

Premesso che:

- per “Carrozzerie Convenzionate” si intendono le Carrozzerie e/o le autofficine convenzionate con l’Assicuratore per la riparazione dei danni ai veicoli e all’uopo attrezzate;
- nell’offrire il servizio “carrozzerie convenzionate” l’Assicuratore si impegna a rendere disponibili alle Amministrazioni dalla stipula del Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso, almeno 1.000 (mille) carrozzerie/officine convenzionate sul territorio nazionale (comprensivo della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano). Tali carrozzerie/officine dovranno coprire almeno l’80% delle regioni italiane e almeno 20 (venti) dovranno essere nel comune di Roma. L’Assicuratore dovrà rendere noti l’elenco delle carrozzerie/officine convenzionate con dettaglio per ciascuna carrozzeria/officine, secondo quanto previsto negli atti di gara, della denominazione, dell’indirizzo (comprensivo di via, n. civico, C.A.P. e Provincia) e dei recapiti telefonici, di fax ed e-mail (se disponibile) nonché, qualora disponibile, l’eventuale link al sito della Compagnia dove consultare l’elenco aggiornato delle carrozzerie/officine. Eventuali modifiche dei dati sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicati a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti; fermo restando il numero e la localizzazione sopra indicati;
- tale servizio è previsto per tutti i veicoli indicati nel paragrafo 6.1 “Elementi di determinazione dei premi” del Disciplinare, ad esclusione dei natanti e dei mezzi bellici;
- ciascuna Amministrazione potrà decidere se richiedere o meno tale servizio o all’atto dell’emissione dell’Ordine di fornitura,

L’Assicuratore che offra tale servizio, ai sensi dell’art. 29 del D.l. n. 1 del 2012, si obbliga ad applicare ai premi derivanti dagli sconti offerti per la copertura priva di tale servizio opzionale, l’ulteriore sconto offerto per tale servizio nell’offerta economica.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

Il servizio è regolato dalle norme di seguito dettagliate:

D. 2.1 - Ambito di applicazione

Il servizio si applica ai sinistri che coinvolgono i veicoli indicati nel paragrafo 6.1 "Elementi di determinazione dei premi" del Disciplinare, ad esclusione dei natanti e dei mezzi bellici, con danni per l'Amministrazione per i quali non sia stata accertata alcuna responsabilità dell'Amministrazione stessa o sia stata accertata una responsabilità solo parziale dell'Amministrazione, per le ipotesi previste dalla legge.

D. 2.2 - Danni risarcibili

Le procedure di liquidazione attengono unicamente ai soli danni al veicolo, senza limite di valore e compresi eventuali danni connessi all'utilizzo del veicolo stesso.


D. 2.3 - Obbligo di denuncia

In caso di sinistro l'Amministrazione presenta la denuncia al Centro Liquidazione Danni della Compagnia (di seguito per brevità C.L.D.) competente per territorio utilizzando il modulo C.A.I. che, se non disponibile al momento del sinistro, può essere compilato e sottoscritto successivamente.

La denuncia potrà essere inoltrata, a scelta dell'Amministrazione mediante:

- telegramma/fax;
- raccomandata A.R.;
- consegnata a mano.

Qualora possibile, la denuncia può essere fatta anche utilizzando il servizio telefonico del Call Center della Compagnia, componendo il numero verde che sarà fornito dalla stessa.



Generali Italia S.p.A.



CONSIP S.p.A.

D. 2.4 - Modalità di denuncia

La denuncia di sinistro deve essere effettuata dall'Amministrazione entro 3 (tre) giorni lavorativi da quello in cui l'evento si è verificato, corredata dalla richiesta di risarcimento del danno.

La denuncia e la richiesta di risarcimento devono contenere, se possibile, i seguenti elementi:

- nomi degli assicurati;
- targhe dei veicoli coinvolti;
- denominazione delle rispettive Imprese di assicurazione;
- descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
- codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- generalità di eventuali testimoni;
- indicazione di eventuali organi di polizia intervenuti.

Dovrà essere indicato, altresì, il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate siano disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno (carrozzeria convenzionata e/o scelta ed accettata tra le parti).

D. 2.5 - Liquidazione diretta del danno e collaudo in assenza di responsabilità del mezzo dell'Amministrazione

Il C.L.D. provvede a liquidare direttamente gli importi dovuti per la riparazione del veicolo alla carrozzeria convenzionata entro i termini stabiliti dalla legge.

La Carrozzeria rilascia all'Amministrazione una dichiarazione nella quale:

- assume la responsabilità dei lavori di riparazione eseguiti sul veicolo,
- afferma di aver ottenuto il completo pagamento delle spese di riparazione dal C.L.D. per conto della Società e di non aver nulla a pretendere dall'Amministrazione,
- assicura di aver consegnato l'autovettura in questione in perfetto stato di efficienza, entro i termini fissati.

D. 2.6 - Sinistri in concorso per i quali è accettata la ripartizione di responsabilità

In caso di concorso di responsabilità, entro i termini previsti dalla legge, il C.L.D. formula la proposta di risarcimento per la quota di responsabilità con invio della quietanza; qualora l'Amministrazione accetti l'offerta, il C.L.D. liquida per la sua parte

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

la Carrozzeria e l'Amministrazione rilascia al C.L.D. dichiarazione liberatoria, liquidando la Carrozzeria per la parte di competenza.

La carrozzeria rilascia la medesima dichiarazione di cui al paragrafo D. 2.5 *Liquidazione diretta del danno e collaudo in assenza di responsabilità del mezzo dell'Amministrazione* - con espresso riferimento anche alla parte di spese corrisposta dal C.L.D.

D. 2.7 - Caso di Perdita totale

Resta inteso che, in caso di perdita totale del veicolo a seguito di sinistro, l'Assicurazione ne darà avviso all'assicurato ponendo a disposizione dello stesso l'equivalente in denaro del bene danneggiato (non più ripristinabile).

Si ha perdita totale quando il danno accertato equivale o supera il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comprese le spese di immatricolazione o passaggio di proprietà di un veicolo della stessa tipologia e di uguale potenza.

L'assicurato può sempre optare per il risarcimento del danno in danaro - con il limite del valore commerciale del veicolo - nel caso non ritenga opportuno ripristinare la vettura.

D. 2.8 -Inosservanza della disciplina del servizio da parte dell'Amministrazione

Qualora i veicoli non siano consegnati per la riparazione ad una delle Carrozzerie entro 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta di risarcimento, non si darà corso al risarcimento del danno in forma specifica ma secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente e l'Assicuratore avrà diritto ad esigere il pagamento di un importo pari allo sconto del premio come previsto.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

E1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta:


1. sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") ai sensi dell'art. 143 del Codice delle assicurazioni e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso;
2. tramite semplice comunicazione scritta inviata tramite telefax o raccomandata, che l'Assicuratore dichiara di accettare, nel caso che, per motivi di riservatezza, di segreto d'ufficio o comunque di impedimento da parte delle Amministrazioni non venga compilato il citato "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") o venga compilato parzialmente.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) all'Assicuratore, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto prevista dalla legge;
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, l'Assicuratore provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (così come previsto dalla Legge). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dalla Legge.

L'Assicurato, a parziale deroga dell'art. 1913 c.c., deve dare avviso del sinistro all'Assicuratore entro quindici giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Amministrazione ne abbia avuto conoscenza.

Generali Italia S.p.A.CONSIP S.p.A.

E 2 - Gestione dei sinistri

L'Assicuratore può, previa comunicazione all'Assicurato, provvedere direttamente alla definizione entro il limite del massimale, in qualunque sede sia stragiudiziale che giudiziale nella quale si discuta del risarcimento del danno, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di legali o tecnici. Esso ha altresì l'obbligo di provvedere per la difesa del conducente sia in sede civile che in sede penale; in questo secondo caso sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della citazione del danneggiato.

Restano a carico dell'Assicuratore tutte le spese sostenute per i legali o tecnici da esso incaricati, per resistere nel comune interesse all'azione del terzo danneggiato.

Non sono comprese nella garanzia le spese che vengono sostenute per la difesa giudiziale da parte dell'Avvocatura dello Stato o per l'intervento di tecnici che non siano designati dall'Assicuratore, che neppure risponde di multe ed ammende.

L'Assicuratore si obbliga ad effettuare, a proprie spese, l'intervento volontario in tutti i giudizi civili nei quali non venga esperita l'azione diretta di cui all'Art. 144. - Azione diretta del danneggiato del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 s.m.i..

L'Assicuratore si obbliga a liquidare eventuali provvisori - poste a carico dell'imputato - previa esplicita richiesta dell'Amministrazione interessata.

E 3 - Reportistica dei sinistri

Dell'avvenuta definizione di ciascun sinistro l'Assicuratore darà, in ogni caso, tempestiva comunicazione all'Amministrazione interessata.

L'Assicuratore si impegna a fornire, ai sensi di tutte le condizioni del Capitolato Tecnico e del presente Allegato, i seguenti dati per ogni sinistro:

Dati dell'Amministrazione _____			
Numero di contratto _____			
Dati del veicolo o natante interessato:			
•	Veicolo	Marca e tipo _____	Targa _____
•	Categoria del veicolo (autovettura, natante, autocarro, etc...) _____		
Data	di	accadimento	dell'evento _____
Data	di	denuncia	_____

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.



consip

Numero di sinistro attribuito dalla Compagnia di Assicurazione _____

Tipologia del sinistro Danni a cose Danni a persone Danni a cose e persone

Applicazione della convenzione CARD: si no

Stato del sinistro:

sinistro agli atti, senza seguito

sinistro liquidato in data _____ con importo pari a € _____

* sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva pari a € _____

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

ALLEGATO 4.2 AL CAPITOLATO TECNICO

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE "KASKO DIPENDENTI"

Generali Italia S.p.A.

RECONSIP S.p.A.

IL PRESENTE ALLEGATO E' FORMATO DA N. 3 SEZIONI E PRECISAMENTE:

- SEZIONE A - PREMESSA
- SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE KASKO AUTOVETTURE DEI DIPENDENTI
- SEZIONE C - NORME SUI SINISTRI

SEZIONE A - PREMESSA

Il presente documento ha ad oggetto la disciplina relativa al servizio di Copertura Assicurativa del danneggiamento all'autoveicolo di proprietà del dipendente civile e militare delle Amministrazioni, di un familiare dello stesso o di persona convivente.

Tale garanzia è regolata dal Capitolato Tecnico e dalle condizioni di seguito dettagliate nel presente documento.

Nel presente documento deve intendersi:

Per Dipendenti	Tutte le persone iscritte a libro paga, altre figure che hanno con le Amministrazioni contratti di prestazione lavorativa (quali, ad esempio, i lavoratori somministrati, i co.co.co, i co. co. pro.) ed in genere le persone comandate in missione.
Per Circolazione	Quella avvenuta sia su area pubblica che su area privata, compresa la sosta del veicolo.

Le Amministrazioni militari e le Forze di Polizia possono stipulare polizze assicurative a favore del proprio personale alle stesse condizioni, secondo le disposizioni contenute nell'art. 15 del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, nella legge 23 dicembre 1993 n. 574 ed in eventuali altre norme vigenti in materia.

L'assicurazione prevede come massimale/somma assicurata €15.000,00 (quindicimila/00); l'importo del premio corrispondente sarà quello risultante dall'applicazione dello sconto offerto dall'Assicuratore nella propria Offerta Economica.

A 1 - Esonero preventiva denuncia generalità

L'Assicurato è esonerato dell'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali mezzi.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio, si farà riferimento alle risultanze di registri od altri documenti equipollenti sui quali l'Assicurato si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo di trasferta;
- generalità del dipendente o amministratore autorizzato alla trasferta;
- tipo e targa del veicolo;
- numero dei chilometri percorsi.

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dall'Assicurato costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, dalle persone incaricate dall'Assicuratore di effettuare accertamenti e controlli.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE KASKO AUTOVETTURE DEI DIPENDENTI

B 1 - Oggetto della garanzia

L'Assicuratore si obbliga, fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli:

- di proprietà dei dipendenti civili e militari dell'Amministrazione,
 - di proprietà di un familiare degli stessi o di persona convivente,
- utilizzati, previa autorizzazione dell'Amministrazione stessa, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo e al percorso necessari per l'esecuzione degli stessi, in conseguenza di collisione con altri veicoli, persone od animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione, anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o del conducente.

La garanzia si intende estesa agli autoveicoli dei soggetti che svolgono alcune funzioni/mansioni atipiche (obbligo di disponibilità e/o reperibilità) che possono utilizzare il proprio autoveicolo per servizio, oltre l'orario di lavoro, senza la necessaria autorizzazione.

La garanzia è operante a condizione che:

- il guidatore del veicolo sia munito di regolare patente di guida;
- le missioni e/o gli adempimenti di servizio siano riportate su apposito Registro Ufficiale dell'Amministrazione tenuto costantemente aggiornato e che riporti per singola missione i seguenti dati:
 - generalità del dipendente;
 - tipo e targa del veicolo;
 - data, ora di inizio e termine della missione, luogo di partenza e destinazione;
 - percorrenza chilometrica dell'intera missione.

B 2 - Diritto di surrogazione

L'Assicuratore conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C. rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati, salvo il caso di dolo.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

B 3 - Esclusioni

Non sono risarcibili i danni:

- causati da cose o animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, terremoti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo - comunque insorto - di energia nucleare o di radioattività, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del mezzo o derivanti da incendio, salvo che quest'ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori o ad altri componenti del genere;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente con altro danno indennizzabile;
- avvenuti quando il Conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti.

B 4 - Somme assicurate - forma della garanzia

Tutte le garanzie sono prestate nella forma "a primo rischio assoluto" entro il limite della somma assicurata.

Pertanto alla presente assicurazione non si applicano i disposti dell'art. 1907 del Codice Civile.

B 5 - Estensione territoriale

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea ed è estesa a tutti gli Stati per i quali è rilasciata la Carta Internazionale di Assicurazione (carta Verde).

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

B 6 - Determinazione, regolazione e pagamento del premio

Il premio è espresso in euro per ogni Km percorso dagli autoveicoli di proprietà dei dipendenti civili e militari dell'Amministrazione utilizzati, previa autorizzazione dell'Amministrazione stessa, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio e viene anticipato in via provvisoria nell'importo relativo ai km indicati nell'ordine.

Entro i 15 giorni antecedenti la decorrenza dell'annualità assicurativa le Amministrazioni dovranno comunicare all'Assicuratore, il numero dei Km preventivati per l'anno successivo.

Per il pagamento del premio e per le rate successive, vale quanto previsto nel Capitolato Tecnico ai punti B2.12 - *Pagamento del premio* e B2.13 - *Regolazione del premio su elementi variabili*.

B 7 - Reportistica sulle "Coperture Kasko dipendenti"

L'Assicuratore si impegna a comunicare a Consip S.p.A., entro 90 giorni dall'inizio dell'anno assicurativo:

- l'elenco degli Ordini ricevuti indicando per ogni Ordine le seguenti informazioni (tale elenco è da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva):

- Amministrazione o Ente ordinante;
- n° progressivo ordine;
- data ordine;
- N. di polizza/copertura assegnato;
- N. di Km richiesti.

La trasmissione delle predette informazioni dovrà avvenire sia in formato cartaceo sia su supporto ottico/magnetico, in formato Excel o Access tramite files modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura).

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

C 1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro sarà inoltrata all'Assicuratore dall'Amministrazione entro 15 giorni da quando ne è venuta a conoscenza, a mezzo lettera raccomandata A/R e/o telefax e/o a mezzo corriere e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione, come ad esempio la posta elettronica certificata e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza/copertura ed al sinistro.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

C 2 - Determinazione dell'ammontare dei danni

L'ammontare del danno al veicolo è dato dalla differenza fra il valore del mezzo o delle sue parti al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta, del mezzo stesso o delle sue parti danneggiate, dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Il valore al momento del sinistro viene determinato sulla base del valore commerciale desumibile dalla media ponderale dei periodici mensili EUROTAX GIALLO ed AZZURRO (Sanguinetti Editore) con riferimento al mese di inclusione del veicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso rivenditori autorizzati.

In caso di danno parziale, intendendosi per tale quello risultante di importo inferiore al valore commerciale sopra descritto, si calcolerà la spesa necessaria per il ripristino del veicolo in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro senza alcuna applicazione di degrado per i pezzi di ricambio e fino ad un massimo indennizzo pari allo stesso valore commerciale.

In caso di danno totale l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato il prezzo di fattura del mezzo qualora il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla sua immatricolazione e/o acquisto; trascorsi sei mesi, il valore del danno sarà pari al valore commerciale sopra riportato.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove risulti essere un costo indetraibile.



Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

C 3 -- Perizia e Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti, ognuno nominato rispettivamente dall'Assicuratore e dall'Amministrazione Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono di comune accordo (ovvero, qualora siano tre, a maggioranza di voti) inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico dell'Assicuratore e dell'Amministrazione Contraente in parti uguali. L'Assicuratore avrà la facoltà di liquidare anche la quota a carico dell'Amministrazione Contraente sottraendola dall'indennizzo alla stessa spettante.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'Amministrazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Amministrazione stessa.

Per i danni verificatisi all'estero la liquidazione viene effettuata in Italia, in Euro.

Trascorsi otto giorni lavorativi dal momento in cui la denuncia è stata spedita all'Assicuratore, l'Assicurato può provvedere alla riparazione del veicolo, tenendo a disposizione dell'Assicuratore la relativa documentazione.

L'Assicuratore si obbliga a liquidare i danni entro il termine di 70 (settanta) giorni dalla denuncia del sinistro qualora le parti non abbiano richiesto l'arbitrato come sopra descritto. Nel caso fosse attivata invece questa ultima procedura, l'Assicuratore si impegna a liquidare il danno entro 30 (trenta) giorni dal deposito della perizia così come definita dagli arbitri.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.



consip

C 4 - Reportistica dei sinistri

L'Assicuratore si impegna a fornire, ai sensi di tutte le condizioni del Capitolato Tecnico e del presente Allegato, i seguenti dati per ogni sinistro:

Generali Italia S.p.A.

Dati dell'Amministrazione _____
Data di accadimento dell'evento _____ Data di denuncia _____
Numero di sinistro attribuito dalla Compagnia di Assicurazione _____
Numero di polizza/copertura _____
Tipo e Targa del veicolo _____
Proprietario _____
Possibilità dell'azione di rivalsa nei confronti di Terzi: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Stato del sinistro:
<input type="checkbox"/> sinistro agli atti, senza seguito.
<input type="checkbox"/> sinistro liquidato in data _____ liquidazione pari a € _____
<input type="checkbox"/> * sinistro aperto, in corso di verifica e relativo importo a riserva pari a € _____

CONSIP S.p.A.



consip

ALLEGATO 4.3 AL CAPITOLATO TECNICO

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RISCHI INFORTUNI DEI
DIPENDENTI

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.



IL PRESENTE ALLEGATO E' FORMATO DA N. 3 SEZIONI E PRECISAMENTE:

- ❑ SEZIONE A - PREMESSA
- ❑ SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RISCHI INFORTUNI DEI DIPENDENTI
- ❑ SEZIONE C - NORME SUI SINISTRI

Generali Italia S.p.A.

SEZIONE A - PREMESSA

Il presente documento ha ad oggetto la disciplina relativa al servizio di Copertura Assicurativa dei rischi da infortuni per i dipendenti civili e militari come descritti nel punto B 1 - *Oggetto dell'assicurazione che segue.*

Tale copertura è regolata dal Capitolato Tecnico e dalle condizioni di seguito dettagliate nel presente documento.

L'assicurazione è attivabile con formula tariffaria nei limiti delle somme assicurate come di seguito indicate. L'importo del premio sarà quello risultante dall'applicazione dello sconto offerto dall'Assicuratore nella propria Offerta Economica.

Per la copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni:

- a) occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino veicoli e natanti di proprietà dell'Amministrazione per adempimenti di servizio

	SOMME ASSICURATE
Morte	<i>Somma assicurata:</i> € 250.000,00
Invalidità permanente	<i>Somma assicurata:</i> € 250.000,00

CONSIP S.p.A.

b) occorsi ai dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l'esecuzione di prestazioni di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente.

	SOMME ASSICURATE
Morte	<i>Somma assicurata:</i> € 250.000,00
Invalidità permanente	<i>Somma assicurata:</i> € 250.000,00



Generali Italia S.p.A.

A 1 - ESONERO PREVENTIVA DENUNCIA GENERALITA'

L'Amministrazione Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali mezzi. Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio, si farà riferimento alle risultanze di registri od altri documenti equipollenti sui quali l'Amministrazione Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo di trasferta;
- generalità del dipendente o amministratore autorizzato alla trasferta;
- tipo e targa del veicolo;
- numero dei chilometri percorsi.

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dall'Amministrazione costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, dalle persone incaricate dall'Assicuratore di effettuare accertamenti e controlli.



CONSIP S.p.A.



SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RISCHI INFORTUNI DEI DIPENDENTI

Definizioni

Nel presente documento deve intendersi:

per Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
per Beneficiario	L'assicurato e/o suoi eredi legittimi o testamentari.
Per Dipendente/i	Tutte le persone iscritte a libro paga, altre figure che hanno con le Amministrazioni contratti di prestazione lavorativa (quali, ad esempio, i lavoratori somministrati, i co.co.co, i co. co. pro.) ed in genere tutte le persone comandate in missione.

Generali
Italia S.p.A.

B 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Assicuratore si obbliga, fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate in Polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare gli infortuni subiti dai dipendenti dell'Amministrazione Contraente secondo quanto di seguito previsto, limitatamente al tempo ed al percorso necessari per l'esecuzione delle prestazioni inerenti il servizio di cui in premessa ed aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente.

La garanzia deve intendersi valida per:

- a) i dipendenti civili e militari che guidino veicoli e natanti di proprietà dell'Amministrazione per adempimenti di servizio;
- b) i dipendenti civili e militari autorizzati a servirsi per l'esecuzione di prestazioni di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente.

Le coperture di cui ai punti a) e b) potranno essere attivate autonomamente una dall'altra; sarà facoltà delle Amministrazioni scegliere entrambe le coperture o anche solo una di esse indicando la scelta effettuata nell'Ordine che invieranno all'Assicuratore.

Ambedue le coperture sono regolate dal Capitolato Tecnico e dalle condizioni dettagliate nel presente documento.

La garanzia è operante ancorché:

- a) i veicoli di proprietà dell'Amministrazione civile siano guidati da personale militare o appartenente alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo di Polizia Penitenziaria, alle Capitanerie di Porto;
- b) i dipendenti guidino i veicoli ed i natanti affidati all'Amministrazione in giudiziale custodia con facoltà d'uso in base a disposizioni di legge;
- c) i dipendenti guidino i veicoli ed i natanti che, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, non sono di diretta proprietà dell'Amministrazione delegante ma sono in dotazione alla stessa o da essa immatricolati.

L'Assicuratore è obbligato soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore (Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285, sue successive modifiche ed integrazioni) e debitamente autorizzato all'uso del veicolo.

Resta comunque inteso che la garanzia deve intendersi operante anche se il mezzo è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la stessa sia rinnovata dalla competente Autorità entro sei mesi dalla data della richiesta di rinnovo.

La garanzia comprende inoltre:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi ed altri eventi catastrofici provocati da forze della natura;

- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'Assicurato non sia stato comandato in servizio per reprimere tali eventi e non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni occorsi in occasione delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia a causa di incidente o di guasto verificatisi durante la circolazione per servizio e per gli infortuni occorsi durante la salita o la discesa dagli automezzi od operazioni intorno ad essi;
- gli infortuni occorsi durante la prestazione di assistenza ai trasportati in fase di salita o discesa dal veicolo.

L'Assicuratore corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

B 2 - Esclusioni

La presente garanzia non è rivolta alla copertura dei seguenti rischi:

- rischi compresi nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile di terzi cui siano imputabili lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

La garanzia inoltre non opera:

- per il caso di inabilità temporanea;
- per gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose;
- per le persone affette da apoplezia, epilessia, paralisi, infermità mentali, "delirium tremens", alcolismo o da qualsiasi infermità o menomazione grave e permanente;
- per gli infortuni originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni e sviluppo - comunque insorto - di energia nucleare o di radioattività, ancorché detti infortuni siano occorsi in occasione della circolazione;
- per gli infortuni originati direttamente ed esclusivamente da insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, salvo quanto previsto al paragrafo B 1 - *Oggetto dell'assicurazione.*

B 3 - Somme assicurate

La garanzia è prestata per ciascun Assicurato nei limiti delle somme assicurate indicate in premessa.

Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico dell'Assicuratore non potrà superare la somma complessiva di € 5.200.000,00 (euro cinquemilioniduecentomila/00).

Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

B 4 - Determinazione, regolazione e pagamento del premio

Il premio è espresso in:

- € per ogni veicolo per le garanzie di cui al paragrafo B 1- *Oggetto dell'assicurazione lettera a).*

Si precisa che nel caso in cui il veicolo sia un natante, sul quale l'equipaggio sia formato da più persone e non da un singolo conducente, la garanzia dovrà intendersi valida per tutte le persone che compongono l'equipaggio e non esclusivamente per il singolo conducente/guidatore. In funzione di ciò, il premio dovuto per ogni singolo veicolo/natante dovrà essere conteggiato sul numero di tutti i componenti l'equipaggio dei singoli natanti e non sul singolo natante.

Il numero dei veicoli verrà comunicato in sede di stipula della relativa polizza detraendo i rimorchi dal numero complessivo dei mezzi segnalati all'Assicuratore e sottoposti alla copertura assicurativa RCA. Per le sostituzioni, inclusioni ed esclusioni di veicoli e natanti si farà riferimento e viene considerato valido, anche per questa garanzia, quanto previsto al paragrafo A2- *Sostituzioni, inclusioni ed esclusioni di veicoli e natanti* dell'Allegato 4.1 al Capitolato Tecnico.

Si precisa che:

- entro 15 giorni antecedenti la decorrenza dell' annualità assicurativa le Amministrazioni comunicheranno alla sede indicata dall'Assicuratore le caratteristiche e i dati di identificazione dei veicoli e dei natanti assicurati;
- entro 45 giorni dall'inizio dell'anno assicurativo, le Amministrazioni dovranno comunicare all'Assicuratore la situazione riepilogativa dei mezzi assicurati, con le eventuali variazioni (inclusioni ed esclusioni) dei veicoli e dei natanti assicurati avvenute entro l'ultimo mese dell'anno assicurativo precedente.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.



consip

- € per ogni Km percorso dai veicoli assicurati per le garanzie di cui al paragrafo B 1 - *Oggetto dell'assicurazione lettera b).*

Entro i 15 giorni antecedenti la decorrenza dell'annualità assicurativa le Amministrazioni dovranno comunicare all'Assicuratore, il numero dei Km preventivati per l'anno successivo.

Per il pagamento del premio e per le rate successive, vale quanto previsto ai punti B2.12 - *Pagamento del premio* e B2.13 - *Regolazione del premio su elementi variabili* del Capitolato Tecnico.

B 5 - Estensione dell'assicurazione ai conducenti dei veicoli in noleggio

L'assicurazione del personale autista, di cui al paragrafo B1 - *Oggetto dell'assicurazione* del presente documento, viene estesa ai dipendenti delle Amministrazioni addetti alla guida degli autoveicoli acquisiti dalle Amministrazioni stesse con il sistema del "noleggio senza autista" (Art. 2, comma 119, della legge n. 662/1996, sue modifiche, integrazioni ed interpretazioni), alle stesse condizioni e tariffe previste per i conducenti dei veicoli dello Stato.

Le Amministrazioni che stipuleranno polizze per tale copertura assicurativa dovranno preventivamente comunicare all'Assicuratore la quantità e i dati di identificazione degli autoveicoli noleggiati, desunti dal documento contrattuale stipulato con l'impresa di autonoleggio, nonché quelli dei veicoli che, di volta in volta, vengono sostituiti temporaneamente o definitivamente.

B 6 - Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, anche se successivamente alla scadenza dell'Assicurazione, l'Assicuratore liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi di legge.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.



B 7 - Invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, anche se successivamente alla scadenza dell'Assicurazione.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i criteri e le percentuali seguenti:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

ARTO SUPERIORE	70%
UNA MANO O UN AVAMBRACCIO	60%
UN POLLICE	18%
UN INDICE	14%
UN MEDIO	8%
UN ANULARE	8%
UN MIGNOLO	12%
UNA FALANGE DEL POLLICE	9%
UNA FALANGE DI ALTRO DITO DELLA MANO	1/3 del dito
UN PIEDE	40%
AMBEDUE I PIEDI	100%
UN ALLUCE	5%
UN ALTRO DITO DEL PIEDE	3%
UNA FALANGE DELL'ALLUCE	2,5%
UNA FALANGE DI ALTRO DITO DEL PIEDE	1%
UN ARTO INFERIORE AL DI SOPRA DEL GINOCCHIO	60%
UN ARTO INFERIORE ALL'ALTEZZA O AL DI SOTTO DEL GINOCCHIO	50%
UN OCCHIO	25%
AMBEDUE GLI OCCHI	100%
UN RENE	20%
LA MILZA	10%
SORDITA' COMPLETA AD UN ORECCHIO	10%
SORDITA' COMPLETA AD AMBEDUE GLI ORECCHI	40%

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.



consip

PERDITA TOTALE DELLA VOCE	30%
STENOSI NASALE BILATERALE	15%

Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento

DI VERTEBRE CERVICALI	10%
VERTEBRE DORSALI	7%
DODICESIMA DORSALE	12%
CINQUE LOMBARI	12%

Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente 5%

Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l'Assicurato già mancante dell'altro occhio, l'Assicuratore liquida un indennizzo pari al 75% della somma assicurata per invalidità permanente totale.

Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l'Assicurato già affetto da sordità completa all'altro orecchio, l'Assicuratore liquida un indennizzo pari al 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nel caso di ernia non operabile che, in quanto determinata da infortunio (ernia traumatica), risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita nel 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.

Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.



consip

Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale di cui al successivo paragrafo C4 - *Controversie e collegio arbitrale*.

Si prende atto che qualora le percentuali sopra indicate fossero inferiori alle tabelle previste dalla legge sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, si applicheranno queste ultime, con rinuncia da parte dell'Assicuratore all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Analogamente dette tabelle saranno utilizzate per gli infortuni comportanti lesioni non previste dalle percentuali sopra esposte.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della diminuita capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.

Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

B 8 - Cumulo di indennità

L'indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte. Tuttavia se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, l'Assicuratore corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l'Assicuratore paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

B 9 - Limiti territoriali e di risarcimento

L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia in euro.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

B 10 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

L'Amministrazione è esonerata dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affetti gli Assicurati.

B 11 - Assicurazione complementare rispetto a quelle previste dalla legge per gli infortuni sul lavoro

La garanzia deve intendersi prestata in aggiunta ed indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito dalla legge inerenti normative sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e non esime quindi l'Amministrazione dagli adempimenti previsti dalla legge a tale riguardo.

B 12 - Reportistica sulle "Coperture Infortuni"

L'Assicuratore si impegna a comunicare a Consip S.p.A., entro 90 giorni dall'inizio dell'anno assicurativo:


- l'elenco degli Ordini ricevuti indicando per ogni Ordine le seguenti informazioni (tale elenco è da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva):

- Amministrazione o Ente ordinante;
- n° progressivo ordine;
- data ordine;
- provincia;
- n. di polizza/copertura assegnato;
- numero di veicoli assicurati; o numero di Km richiesti;

La trasmissione delle predette informazioni dovrà avvenire sia in formato cartaceo sia su supporto ottico/magnetico, in formato Excel o Access tramite files modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura).



Generali Italia S.p.A.



CONSIP S.p.A.

C 1 - Modalità per la denuncia dell'infortunio

La denuncia del sinistro sarà inoltrata all'Assicuratore dall'Amministrazione entro 15 giorni da quando ne è venuta a conoscenza, a mezzo lettera raccomandata A/R e/o telefax e/o a mezzo corriere e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione, come ad esempio la posta elettronica certificata e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza/copertura ed al sinistro. Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne data tempestiva comunicazione all'Assicuratore tramite lettera raccomandata A/R e/o telefax e/o a mezzo corriere e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

C 2 - Gestione dei sinistri

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire la visita di medici dell'Assicuratore e qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

C 3 - Liquidazione del danno

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'Assicurato o dei Beneficiari. In caso di premorienza o commorienza dei Beneficiari, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi dei Beneficiari.

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo.

C 4 - Controversie e collegio arbitrale

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita, con scrittura privata, ad un Collegio Arbitrale che risiede presso la città in cui ha sede legale l'Assicuratore cui è assegnato il contratto di assicurazione. Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dall'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.

Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

C 5 - Rinuncia rivalsa

L'Assicuratore che abbia pagato l'indennità, qualora non sia previsto diversamente da specifiche norme di legge e/o da CCNL, rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto ad esso spettante di surrogarsi, ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei diritti dell'Assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.

C 6 - Reportistica dei sinistri

Dati sui sinistri che l'Assicuratore si impegna a fornire ai sensi di tutte le condizioni del Capitolato Tecnico e del presente Allegato 4.3:

Dati dell'Amministrazione _____	
Data di accadimento dell'evento _____	Data _____ di denuncia _____
Numero di sinistro attribuito dalla Compagnia di Assicurazione _____	
Nominativo dell'infortunato _____	
Garanzia interessata:	<input type="checkbox"/> Morte <input type="checkbox"/> Invalidità permanente



consip

Possibilità dell'azione di rivalsa nei confronti di Terzi: SI NO

Stato del sinistro:

- sinistro agli atti, senza seguito.
- sinistro liquidato in data _____ liquidazione pari a € _____
- * sinistro aperto, in corso di verifica e relativo importo a riserva pari a € _____

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.